



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA'

DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 01.03.2000, modificato ed integrato
con successivi atti n. 29 del 17.05.2001, n. 56 del 02.10.2001 e n. del

ART. 1
OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 19/6/81, n. 53 come modificata dalla Legge Regionale 23/06/1993, n. 41, i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.

ART. 2
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

La presente normativa definisce le modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare apposita domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutto l'anno scolastico salvo disdetta scritta da parte dei genitori.

La disdetta sarà diritto al rimborso di parte della quota annua già pagata solo se il periodo di effettivo utilizzo del servizio sia inferiore a mesi tre.

ART. 4
DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune frequentanti la scuola dell'obbligo nel comune stesso.

Il servizio verrà effettuato nei confronti degli alunni residenti in prossimità della scuola o del centro storico, secondo la perimetrazione individuata dall'Ufficio Tecnico.

Il servizio non verrà effettuato su strade particolarmente dissestate e/o con caratteristiche di pericolosità.

Compatibilmente con le esigenze del servizio potranno usufruire del medesimo gli alunni non residenti nel territorio comunale, ma iscritti presso le scuole di cui al comma precedente.

ART. 5
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di fermata e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico.

La quota di partecipazione alla spesa sarà richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio e sarà stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

La quota di partecipazione è corrisposta in rate mensili da pagarsi il 10 di ogni mese oppure con rate trimestrali (10 ottobre – 10 gennaio – 10 aprile).

L'importo da pagare verrà determinato annualmente dal Consiglio Comunale

A coloro che non pagheranno la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora pari al 10% della somma complessiva del debito che sarà riscosso coattivamente secondo le procedure di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.

ART. 6
MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Durante gli spostamenti gli alunni devono avere un atteggiamento corretto secondo le principali norme di comportamento (stare seduti ed evitare schiamazzi).

In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- radiazione dal servizio.

In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni.

ART. 7
REFEZIONE SCOLASTICA

Il presente disciplina le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonché i casi di esonero o di riduzione della contribuzione per gli alunni delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione.

ART. 8
DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio di refezione sono:

- gli alunni italiani e stranieri (appartenenti alla Comunità Europea, extracomunitari, nomadi) iscritti alle scuole dell'obbligo statali, quando sia previsto un orario pomeridiano;

- il personale insegnante statale impegnato dell'attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa, che consumi il pasto insieme agli alunni secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 16/11/93 n. 8.;
- il personale ausiliario dipendente dal Comune quando è impegnato nel servizio, in orario pomeridiano;
- i ragazzi iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione Comunale, o concordate tra Comune, Scuola e Associazioni, nell'ambito di un programma formativo integrato.

ART. 8 BIS COMMISSIONE MENSA

La Giunta Municipale, con proprio provvedimento deliberativo può nominare una Commissione Mensa con funzioni meramente consultive.

Le funzioni, la durata, la composizione della Commissione Mensa, sono individuate dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento deliberativo.

Della Commissione devono comunque far parte un rappresentante dei genitori ed uno del personale docente per ogni ordine di scuole.

ART. 9 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I genitori degli alunni frequentanti le scuole, ove è istituito il servizio, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota giornaliera di contribuzione determinata annualmente dal Consiglio Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale. In tale sede verranno individuati anche i limiti per eventuali riduzioni o esoneri dal pagamento della quota.

ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Nei refettori durante l'orario di refezione non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

Nel caso in cui il genitore non intenda far usufruire il proprio figlio del servizio mensa il medesimo si deve obbligare a prelevare e riaccompagnare presso la scuola l'alunno in orario utile per la ripresa delle lezioni pomeridiane la cui frequenza è obbligatoria. Nel caso specifico non è consentito l'utilizzo del servizio scuolabus.

ART. 11 MODALITA' DI VALUTAZIONE SULL'EFFICIENZA E EFFICACIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

L'ART.12
ESONERO E/O RIDUZIONE PARTECIPAZIONE AL COSTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

La Giunta Comunale determinerà annualmente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) necessaria ad ottenere l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio di trasporto scolastico e refezione e la riduzione della medesima in base ai seguenti criteri generali:

1) ESONERO TOTALE

Possono richiedere l'esonero totale, i nuclei familiari che versano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate - condizioni economiche inferiori all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) indicato dalla Giunta Comunale e/o in presenza all'interno del nucleo familiare stesso di soggetto portatore di handicap o con invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito (invalidità superiore al 66%);

2) RIDUZIONE DEL 50%

Della quota di contribuzione per i nuclei familiari che, ai sensi della suddetta normativa, presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale;

3) RIDUZIONE della quota giornaliera di contribuzione per il servizio di refezione scolastica per i nuclei familiari con due o più figli che usufruiscono del servizio stesso.

Tale riduzione determinata in percentuale rispetto al costo totale verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale in concomitanza alla determinazione delle tariffe.

Nei casi previsti ai punti 1), 2), e 3) gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti da apposito avviso, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione delle condizioni economiche del nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 oltre a eventuali certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità, ecc.

ART. 13
SCUOLA ELEMENTARE

L'Amministrazione provvede all'erogazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle Scuole Elementari tramite l'acquisto diretto dei libri stessi.

L'ART. 14
SCUOLE MEDIE INFERIORI

Per quanto concerne la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie inferiori, si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti che intendono avvalersi di detta agevolazione ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) risulti pari o inferiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta Comunale, dovranno presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione delle condizioni economiche del nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M.

del 18 maggio 2001 oltre a eventuali certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità, ecc.

Per l'individuazione dei beneficiari e per l'attribuzione dei contributi totali o parziali dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:

- 1) **RIMBORSO TOTALE** nei confronti dei soggetti che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore alla prima fascia determinata annualmente dalla Giunta Comunale;
- 2) **RIMBORSO PARZIALE** nei confronti dei soggetti che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore alla prima fascia e pari o inferiore ai limiti previsti dalla legge.

Resta facoltà della Giunta Comunale, tenuto conto del numero di domande e dell'importo da attribuire, procedere ad integrare con fondi propri di bilancio, il contributo regionale attribuito per le presenti finalità o ridurre proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun avente diritto, al fine di rimanere all'interno del fondo regionale assegnato.

Tenuto altresì conto del numero di domande e dello stanziamento disponibile, la Giunta Comunale può estendere il rimborso totale a tutti gli aventi diritto, purché l'indicatore della situazione economica sia inferiore a quello previsto dal D.P.C.M. 320/99.

Ai fini della materiale liquidazione del contributo è necessario che gli assegnatari dei benefici economici presentino al Comune fattura, ricevuta fiscale o dichiarazione sostitutiva a norma della L. 15/68 inerente l'acquisto degli stessi.

ART. 15 SCUOLE MEDIE SUPERIORI

In base a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni gli studenti delle scuole medie secondarie superiori rientranti nei limiti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) possono accedere ai benefici della fornitura gratuita o parziale dei libri di testo o all'ottenimento in comodato dei libri stessi.

La relativa richiesta dovrà essere presentata alla sede scolastica frequentata e all'attribuzione del beneficio provvederà il Comune dove ha sede la scuola.

I moduli per la richiesta sono forniti dalla scuola stessa.

L'ART. 16 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER GLI ALUNNI

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.128 del 19/06/2001 punto “**3.6 Interventi gestiti dal Comune**” e successive modifiche ed integrazioni, sono previste ulteriori contributi finanziari nei limiti degli stanziamenti assegnati a valere sul fondo regionale:

a) Borse di studio

Da attribuire agli alunni della scuola elementare, media inferiore, appartenenti a famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale e comunque nei limiti comunicati dalla Regione Toscana, nei modi e nei termini stabiliti dal decreto attuativo della legge (DPCM 14 febbraio 2001, n. 106)

Il Comune stabilisce sulla base delle risorse disponibili e dell'entità delle domande ricevute l'ammontare delle borse da erogare entro comunque il limite massimo dell'importo erogabile determinato ai sensi di quanto previsto alla lettera C) dell'Art. 5 del DPCM 14 febbraio 2001 n. 106. Le borse di studio sono destinate alla copertura, nei limiti comunque degli importi massimi

previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, delle seguenti voci di spesa **sostenute e documentate**:

- Iscrizione
- Frequenza
- Acquisto di materiale e attrezzature personali richieste dalla scuola per attività didattiche particolari
- Trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche

b) Assegno di studio

Gli allievi che frequentano il **primo biennio della scuola secondaria superiore** che si trovano entro le stesse situazioni di reddito determinate per la concessione della provvidenza di cui al punto a), **possono concorrere** all'attribuzione di un assegno di studio dell'importo stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge (da richiedere al Comune ove ha sede la scuola) quale rimborso forfetario per spese generali dirette ed indirette relative all'istruzione non comprese nell'elenco delle spese di cui alla lettera a).

c) Contributo per il rimborso parziale o totale dei libri di testo

Già previsto dai precedenti artt. 13 e 14 del presente regolamento.

ART. 17

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI
PREVISTI DAL PRECEDENTE ART.16

Sono competenti all'erogazione dei contributi finanziari individuali i Comuni ove ha sede la scuola frequentata dai soggetti beneficiari ad eccezione del servizio di trasporto scolastico che spetta al comune di residenza dell'alunno.